



# **COMUNE di VILLORBA**

Piazza Umberto I n° 19 – 31020 Lancenigo di Villorba (Tv)

**SETTORE II – DEMOGRAFICO**  
**UFFICIO POLIZIA MORTUARIA**

N° Protocollo: **21974**

**Oggetto:** Regolamentazione delle **estumulazioni ordinarie**, eseguite alla scadenza delle concessioni di loculi

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

**PRESO ATTO** che a partire dall'anno 2010 vanno a scadere le concessioni d'uso di loculo cimiteriale utilizzate dal 1975, avendo le stesse durata di 35 (trentacinque) anni a partire dalla data di tumulazione;

**RITENUTO** di disciplinare le procedure relative a quanto consegue dalla scadenza della concessione amministrativa d'uso dei loculi occupati da feretro, presenti nei manufatti dei cimiteri di questo comune, sia per l'anno in corso che per i successivi

**VISTI** gli articoli 86-89 del **D.P.R. 10 settembre 1990 n.285**, *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*, relativi alle estumulazioni;

**VISTA** la **Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998** relativa alle esumazioni ed alle estumulazioni e sul trattamento dei resti mortali rinvenuti;

**VISTA** la nozione di "resto mortale" data dall'articolo 3 del **D.P.R. 15 luglio 2003 n.254** e l'autorizzazione alla cremazione degli stessi regolata dall'articolo 3 della **legge 30 marzo 2001 n.130**;

**VISTI** gli articoli 40 ("Estumulazione") e 41("Destinazione delle ossa e dei resti mortali") della **Legge Regione Veneto 4 marzo 2010 n.18**, *Norme in materia funeraria*

**VISTO** l'art. 64 comma 2 del **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria** - approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n.139 del 26/1/1993 e n.43 del 14/03/1994 (da ora "regolamento comunale") - che consente il rinnovo delle concessioni in scadenza;

**VISTO** il **Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22** e il **D.P.R. 15 luglio 2003, n.54** (artt. 4 e 12 in particolare) in tema di gestione dei rifiuti sanitari;

**VISTO** l'articolo 51 del regolamento comunale che indica che le estumulazioni ordinarie sono regolate con ordinanza;

**ACCERTATA** la propria competenza all'emissione del provvedimento;

## ORDINA

**Che nel Comune di Villorba le operazioni cimiteriali di ESTUMULAZIONE ORDINARIA delle salme tumulate nei loculi dei cimiteri di Catena, Fontane, Lancenigo e Villorba si eseguano alla scadenza della concessione ed in particolare dopo 35 anni dalla data di tumulazione (sino alla data del 19.10.2008, entrata in vigore della delibera n.43 del 30.09.2008 di Consiglio comunale, di approvazione delle modifiche al regolamento comunale) - qualora non venga richiesta la proroga della concessione cimiteriale – secondo le regole e le procedure di seguito indicate.**

### 1) DISPOSIZIONI GENERALI

L'ufficio di polizia mortuaria provvede ogni anno alla formazione di un **elenco delle concessioni in scadenza**, da pubblicare nel proprio sito internet, all'albo pretorio e presso le bacheche cimiteriali.

Lo stesso ufficio provvede ad **invitare il concessionario**, ovvero se deceduto, almeno un avente causa, a indicare – entro il termine di 30 giorni - la destinazione della concessione (ossia venga scelto il c.d. rinnovo ovvero l'estinzione della concessione con conseguente estumulazione). Lo invita inoltre, nel caso di estumulazione, a specificare la destinazione della salma o dei resti mortali, evidenziando che qualora non venga indicato alcunché, si provvederà d'ufficio al recupero di resti, con destinazione all'ossario comune.

Qualora non si conosca almeno un avente causa del concessionario, si provvede con comunicazione da pubblicare all'Albo pretorio.

L'ufficio polizia mortuaria provvede successivamente a fissare un **calendario delle operazioni da compiersi**, da pubblicare - almeno entro 15 giorni dall'inizio materiale delle stesse - nel proprio sito internet, all'albo pretorio e presso le bacheche cimiteriali.

Le operazioni di estumulazione ordinaria dei feretri si svolgono nel periodo **ottobre-dicembre dell'anno di scadenza della concessione** ed eventualmente nei successivi mesi di gennaio-febbraio.

Esse non hanno luogo qualora venga richiesta un rinnovo della concessione d'uso del loculo "per un periodo di tempo pari alla durata fissata dal regolamento", come consentito dall'articolo 64 comma 2 del regolamento comunale.

Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono svolte alla presenza di un **incaricato comunale**, per conto dell'ufficio di polizia mortuaria.

E' compito esclusivo dell'incaricato comunale stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato ossia scheletrizzato al momento della estumulazione, tale da poterli qualificare "**resti ossei**", da destinare all'ossario comune o al conferimento in cassetta-ossario per una successiva tumulazione. Sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente

incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione abbiano perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Nel caso di **salma indecomposta**, che cioè non si presenta in condizioni di completa mineralizzazione per la raccolta di resti ossei (= ossa), viene provveduto alla inumazione in fossa, previa asportazione di eventuali teli di nylon o avanzi di indumenti e utilizzo di sostanze biodegradanti.

Previa apposita domanda e ad onere dei richiedenti, potrà altresì procedersi alla cremazione dei **“resti mortali”** secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera b) del DPR n.254/2003 (“esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente, a 10 e 20 anni”)

I **materiali** che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati:

- a) i materiali lapidei e similari (piastra marmorea o sigillo di chiusura del loculo; ev. materiali edili di chiusura; ecc.) vengono smaltiti quali rifiuti solidi urbani, a cura del Settore IV (Lavori Pubblici), su richiesta dell’Ufficio di polizia mortuaria;
- b) i resti lignei di feretro e suoi elementi metallici (maniglie, simboli religiosi, ecc.); componenti metallici di casse in zinco o piombo); avanzi di indumenti, imbottiture o similari; i fogli di plastica o nylon; ecc.; vengono smaltiti quali rifiuti da esumazione ed estumulazione, secondo normativa vigente, a cura del servizio Tutela Ambiente del Settore V (Assetto e Utilizzo del Territorio), su indicazione dell’ufficio di Polizia Mortuaria;
- c) eventuali oggetti di valore rinvenuti come monete, pietre preziose o gioielli (es. anelli o catene d’oro) verranno consegnate all’ufficio comunale per la diretta consegna agli eventuali successori, previa compilazione di un processo verbale (secondo l’indicazione di cui all’art.50 c.3 del regolamento comunale), salvo che non venga fatta richiesta degli aventi diritto di tumularli unitamente ai resti nella cassetta-ossario.

## **2) ELENCO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, EVENTUALE SCELTA DEL C.D. RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

- a) entro luglio di ogni anno l’ufficio di polizia mortuaria verifica quali siano le concessioni di loculo in scadenza per l’anno in corso e procede alla verifica di chi sia il concessionario e dove questi sia residente, ovvero in caso di decesso, chi sia un suo discendente o avente causa;
- b) lo stesso ufficio provvede a dare comunicazione della scadenza della concessione e della possibilità offerta dal regolamento comunale di

- avere un ulteriore concessione del diritto d'uso per altri 30 (trenta) anni, dando un termine di 30 giorni entro il quale formalizzare tale richiesta;
- c) contestualmente viene pubblicato – nelle bacheche cimiteriali, nel sito internet del comune e all'Albo pretorio - un avviso predisposto dall'ufficio, contenente anche l'elenco delle salme tumulate nei loculi le cui concessioni sono in scadenza;
  - d) decorso il termine di cui alla lettera b) senza che sia stata data alcuna indicazione, si applicano le disposizioni di cui al n. 4; qualora venga scelta l'estumulazione e vengano date disposizioni sulla destinazione del feretro o dei resti mortali, si applicano le disposizioni di cui al n. 3 e n. 5;
  - e) qualora venga scelto il c.d. rinnovo della concessione, questo avverrà dietro espressa istanza in bollo da parte del vecchio concessionario o anche da parte di altra persona, sia essa discendente/familiare/parente o meno della persona tumulata, previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento della richiesta e pagamento delle spese di stipula dell'atto. Si instaura tra concessionario e Comune un rapporto autonomo rispetto al precedente (nuova concessione), soggetto alle regole stabilite dal regolamento comunale vigente e alle disposizioni del nuovo contratto. E' comunque esclusa una successiva ed ulteriore rinnovazione della concessione.

### **3) ESTUMULAZIONE ORDINARIA e TRASLAZIONE DI FERETRO ovvero CREMAZIONE DI SALMA ESTUMULATA**

- a) qualora venga richiesta nei termini la traslazione del feretro in altra sepoltura dello stesso cimitero ovvero in altro luogo, oppure venga chiesta la cremazione della salma, si provvederà alla estumulazione del feretro senza effettuare alcuna operazione cimiteriale, che non sia quella del c.d. rifascio del feretro stesso per ragioni di ordine igienico-sanitario. Le autorizzazioni al trasporto o alla cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune di Villorba (art.3 c.5 DPR 254/2003). L'eventuale cremazione dei "resti mortali" viene disposta secondale modalità previste dall'art.3 comma 1 lettera g) della legge n.130/2001, cioè previo assenso del coniuge superstite ovvero della maggioranza dei parenti più prossimi.
- b) Vengono seguite le procedure consuete d'ufficio e la tariffazione prevista dal regolamento comunale, con esclusione di ogni diritto per l'operazione della estumulazione.

### **4) ESTUMULAZIONE ORDINARIA QUALORA NON VENGA DATA INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI RESTI MORTALI:**

- a) viene provveduto d'ufficio, senza oneri per i familiari, alla estumulazione del feretro e alle operazioni per la possibile raccolta di resti ossei e per

la destinazione nell'ossario comune del cimitero in cui viene svolta l'operazione;

- b) nel caso di mancata scheletrizzazione del cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, si procede alla inumazione in fossa, con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati. Il tempo di inumazione sarà non inferiore a 2 (anni) anni.

**5) ESTUMULAZIONE ORDINARIA QUALORA VENGA DATA INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI RESTI MORTALI:**

- a) viene provveduto d'ufficio, senza oneri per i familiari, alla estumulazione del feretro e alle operazioni per la possibile raccolta di resti ossei e la deposizione in cassetta-ossario;
  - b) è compito del richiedente o dei familiari del defunto o di una impresa di onoranze funebri espressamente delegata, provvedere alla fornitura della cassetta-ossario in zinco per la raccolta dei resti ossei (qualora non fosse provveduto, le ossa rinvenute verranno raccolte e provvisoriamente depositate per 15 (quindici) giorni presso il Cimitero in apposito contenitore che rechi l'indicazione nominativa del defunto, trascorsi i quali senza che sia fornita la cassetta-ossario, verranno dispersi in ossario comune;
  - c) la spesa per la tumulazione della cassetta-resti e per la concessione d'uso di nuova celletta-ossario è a carico dei richiedenti, così come la tumulazione in altra sepoltura, analogamente a quanto previsto al punto 3.b);
  - d) nel caso di mancata scheletrizzazione del cadavere, si procede come previsto al precedente punto 4.b);
  - e) Nel caso di mancata scheletrizzazione è altresì possibile, dietro espressa e formale richiesta dei familiari, procedere – ad onere degli stessi - ad idonea rifasciatura del feretro (o ad una collocazione in nuova cassa della salma indecomposta), per una tumulazione in sepoltura privata del cimitero (tomba di famiglia o edicola funeraria) preventivamente indicata e dove sussista diritto di sepoltura (ovvero nello stesso loculo, per il quale dovrà essere pagato il diritto relativo alla ri-tumulazione ed il canone relativo alla nuova concessione).
- 6) Le presenti disposizioni potranno essere integrate da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano.**

Villorba, 21/07/2010

Il Responsabile delegato del Settore II  
f.to dott. Fabio Corbolante